

## REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro  
*Ragioneria Generale della Regione*

### CAPITOLATO DI ONERI

#### 1. OGGETTO

1.1. Il presente capitolato di oneri è relativo all'incarico di Assistenza nella gestione delle operazioni di collocamento della partecipazione azionaria della Regione Siciliana ("Ente Venditore") nella società Italkali S.p.A., pari al 51% del capitale sociale pari ad Euro 4.160.000,00 nonché delle attività accessorie e complementari, di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e sul sito internet della Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'Economia all'indirizzo:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoEconomia/PIR\\_DipBilancioTesoro/PIR\\_NormeDocumenti/PIR\\_Bandidigara](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Bandidigara) .

1.2. L'appalto va aggiudicato a mezzo gara con procedura ristretta di cui all'art. 55, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

1.3. L'oggetto del contratto regolato dal presente capitolato di oneri consiste nella assistenza nella gestione delle operazioni di collocamento della partecipazione della Regione Siciliana presso un investitore finanziario.

1.4. Ai fini di una completa ponderazione della consistenza delle prestazioni richieste sarà consentito l'accesso, presso la sede dell'Ente appaltante, al bilancio della Italkali S.p.A. degli ultimi tre esercizi nonché alle altre informazioni in possesso dell'Ente appaltante e che lo stesso riterrà utile mettere a disposizione. L'acquisizione e l'uso dei dati dovranno avvenire nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

#### 2. ARTICOLAZIONI DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'INCARICO

2.1. L'attività oggetto del presente Capitolato si articolerà come segue:

2.1.1. Assistenza nella procedura di vendita della partecipazione.

L'assistenza si compone delle seguenti attività:

A. Operazioni propedeutiche all'offerta sul mercato della partecipazione azionaria a mezzo asta pubblica. In particolare:

a.1 Il Consulente procederà alla valutazione della partecipazione azionaria da dismettere

REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro  
*Ragioneria Generale della Regione*

a.2 Il Consulente curerà la redazione del bando di vendita della partecipazione oggetto del presente capitolato e, ove richiesto dall'Ente Venditore, la relativa pubblicazione attraverso opportuni mezzi di comunicazione;

a.3 Il Consulente presterà assistenza tecnica all'Ente Venditore nella verifica del possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara da parte dei potenziali acquirenti che abbiano presentato nei termini valida manifestazione di interesse;

a.4 Il Consulente curerà la sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza da parte dei soggetti ammessi a proseguire la procedura a mezzo asta pubblica, trasmettendo ad essi di seguito un documento informativo sulla Italkali S.p.A.;

a.5 Il Consulente predisporrà, su indicazione dell'Ente Venditore, e trasmetterà ai potenziali acquirenti, un documento concernente le procedure relative alle fasi della vendita, nel quale saranno in particolare indicate forma e struttura delle offerte siano esse preliminari, definitive o migliorative, elenco delle eventuali certificazioni e documentazioni, modalità di indicazione del prezzo con la precisazione delle eventuali modalità di finanziamento e eventuali garanzie, ed ogni altra indicazione che l'Ente Venditore riterrà necessaria. La procedura di vendita sarà trasmessa ai potenziali acquirenti, ai fini dell'accettazione, contestualmente alla sottoscrizione dell'impegno di riservatezza.

B. Attività di assistenza tecnica durante lo svolgimento della procedura al fine di assicurare ai potenziali acquirenti una compiuta informazione. In particolare:

b.1 assistenza nella visita in azienda;

b.2 predisposizione e assistenza nella consultazione della data room.

C. Assistenza tecnica durante lo svolgimento della procedura ai fini dell'esame dei profili delle offerte. In particolare assistenza tecnica con riguardo a:

c.1 esame del profilo finanziario degli offerenti e dell'esperienza maturata;

c.2 esame delle offerte preliminari non vincolanti presentate dai potenziali acquirenti ai fini dell'ammissione alla fase delle offerte definitive;

c.3 comunicazioni ai potenziali acquirenti ai fini dell'ammissione alla fase finale di vendita;

## REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro  
*Ragioneria Generale della Regione*

c.4 assistenza sugli aspetti delle condizioni contrattuali sia ai fini della predisposizione del testo da inviare ai potenziali acquirenti sotto forma di proposta irrevocabile d'acquisto, sia ai fini del confronto con i potenziali acquirenti anche sulle loro proposte di modifica, sia nella fase di esame delle offerte preliminari, delle offerte definitive o migliorative ai fini dell'aggiudicazione;

c.6 assistenza sui vari aspetti delle offerte preliminari, definitive e/o migliorative con speciale riguardo all'esame dei profili finanziari.

2.2. Il Venditore si riserva di articolare in dettaglio, con l'assistenza del Consulente, le fasi della procedura di vendita.

### **3. RESPONSABILE DEL CONSULENTE**

3.1. Il Consulente dovrà indicare il nome del soggetto responsabile dei rapporti con l'Ente Appaltante (il "Responsabile") di tutta l'attuazione delle fasi sopra descritte, indicando la sua qualifica e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione del contraente. Detto responsabile dovrà essere dotato della più ampia autonomia decisionale, ai fini dell'esecuzione del contratto.

3.2. Il Consulente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto eventuali variazioni.

3.3. Il Responsabile:

- a. tiene i rapporti con l'Ente Appaltante per tutto quanto attiene lo svolgimento delle attività sopra descritte e cura l'esecuzione del presente capitolato;
- b. in particolare, in tale ambito, sottoscrive ogni rapporto, documento e corrispondenza unitamente al legale rappresentante o titolare del Consulente o individualmente, nel caso in cui gli siano conferiti i necessari poteri a mezzo di procura speciale notarile.

3.4. Il Consulente al fine dell'esecuzione del contratto di appalto, presenta il curriculum del Responsabile sottoscritto dallo stesso, corredato da dichiarazione, sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000, avente per oggetto la volontà di avvalersi di detto soggetto.

### **4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

4.1. Ai fini del Contratto per "informazioni" si intende quanto segue:

- tutti gli atti, documenti, informazioni, notizie e dati di qualsiasi natura relativi alla Società, all'Ente

## REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro  
*Ragioneria Generale della Regione*

Venditore o al Gruppo che siano stati ottenuti dal Consulente, ai fini dell'incarico, oralmente o per iscritto, da amministratori, dirigenti o impiegati della Società, dell'Ente Venditore o del Gruppo;

- tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dalla Società, dall'Ente Venditore o dal Gruppo, che contengano, riproducano le - o derivino dalle - informazioni di cui al precedente paragrafo.

4.2. Il termine "Informazioni" non include le informazioni:

che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione al Consulente, e quelle che, dopo essere state comunicate al Consulente, diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce inadempimento da parte del Consulente delle intese contenute nel Contratto.

4.3. Il Consulente si impegna a mantenere strettamente riservate e comunque rigorosamente soggette a obbligo di segretezza tutte le Informazioni.

4.4. L'obbligo di riservatezza del Consulente ha una durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di scadenza del contratto.

4.5. Il Consulente si impegna a usare tutte le Informazioni solamente al fine dell'espletamento dell'Incarico.

4.6. Il Consulente si impegna a non copiare, riprodurre, pubblicare o distribuire, né totalmente né parzialmente, tutta la documentazione e quant'altro materiale venga in suo possesso, che contenga o si riferisca alle Informazioni senza il preventivo consenso scritto dell'Ente Venditore e si impegna inoltre, una volta espletato l'incarico, a riconsegnare all'Ente Venditore o a distruggere, a scelta dell'Ente Venditore, tale documentazione e materiale.

4.7. Il Consulente si impegna a far sì che gli obblighi di segretezza e in particolare quelli di cui al presente articolo, numeri 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 vengano osservati dai suoi amministratori e dipendenti che, ai fini dell'esecuzione dell'Incarico, vengano a conoscenza delle informazioni.

4.8. Nell'eventualità in cui l'Ente Venditore acconsenta alla richiesta del Consulente di avvalersi della collaborazione di terzi come previsto all'art. 6, il Consulente si impegna a fare in modo che detti terzi sottoscrivano un impegno di riservatezza identico nel contenuto a quanto previsto nel presente articolo.

4.9. Il Consulente assume comunque a proprio carico la piena responsabilità per eventuali violazioni degli

## REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro  
*Ragioneria Generale della Regione*

obblighi di riservatezza da parte delle persone di cui ai punti 4.7 e 4.8, impegnandosi a tenere indenne l'Ente Venditore dai danni conseguenti alla violazione di detti obblighi.

4.10. Il Consulente non potrà mai vantare alcun diritto sulle informazioni, salvo quello specifico di usare le stesse per lo svolgimento dell'Incarico.

4.11. Nell'ipotesi di inadempimento da parte del Consulente agli obblighi di cui al presente art. 4, l'Ente Venditore ha diritto a pretendere il risarcimento di danni, costi e spese sostenute in relazione alla violazione dell'obbligo di riservatezza, salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

### **5. DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ PER LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VENDITA**

5.1. Entro 7 giorni dalla esecuzione di ognuna delle attività sopra descritte ai punti A, B, e C dell'art. 2.1 il Consulente emetterà un rapporto tecnico nel quale dovranno essere dettagliatamente descritte le attività svolte ed i risultati ottenuti ed al quale dovrà essere allegata idonea documentazione.

5.2. Il predetto rapporto sarà inviato all'Ente Venditore per la verifica dello stato di avanzamento della procedura di vendita.

### **6. IMPEGNI VARI**

6.1. Il Consulente si impegna a eseguire l'incarico con la massima professionalità, mantenendo un contatto diretto e continuo con l'Ente Venditore per lo svolgimento di ogni singola attività oggetto dell'Incarico.

6.2. Per lo svolgimento dell'Incarico, il Consulente si impegna ad utilizzare il Responsabile di cui al precedente art.3, indicato all'atto della presentazione dell'offerta, nonché i soggetti i cui nominativi, qualifiche e curricula abbia presentato nella documentazione allegata all'offerta. Il Consulente ha facoltà di designare in aggiunta a quello già prescelto, altro personale dipendente, previa comunicazione scritta all'Ente Venditore.

6.3. Solo in casi eccezionali, adeguatamente documentati, il Consulente potrà procedere alla sostituzione del personale indicato per l'espletamento dell'incarico all'atto della presentazione dell'offerta con altro personale di pari requisiti professionali. La sostituzione è subordinata all'autorizzazione scritta dell'Ente Venditore. Nessun compenso aggiuntivo è dovuto al Consulente per tali sostituzioni.

## REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro  
*Ragioneria Generale della Regione*

6.4. La sostituzione dei soggetti incaricati del servizio il cui curriculum, presentato nell'ambito dell'offerta, ha costituito elemento di valutazione della medesima ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, deve avvenire con altri soggetti che a giudizio insindacabile dell'Ente posseggano professionalità di pari livello. L'Ente appaltante si riserva, comunque, il diritto di recesso di cui all'art.11.2 nel caso di sostituzione di più di uno dei soggetti individuati ai fini dell'esecuzione del servizio in seno all'offerta.

6.5. Il Consulente è tenuto a sostituire senza indugio uno o più nominativi prescelti, qualora l'Ente Venditore ne faccia richiesta. Nessun compenso aggiuntivo è dovuto al Consulente per tali sostituzioni.

6.6. Il Consulente, nell'ipotesi che intenda avvalersi nell'esecuzione dell'incarico di terzi esterni alla propria organizzazione, deve preventivamente richiedere ed ottenere consenso scritto da parte dell'Ente Venditore.

6.7. Nessun compenso aggiuntivo è dovuto al Consulente per tali collaborazioni esterne.

6.8. Parte del personale designato dal Consulente per l'esecuzione dell'Incarico deve essere in grado di parlare correttamente l'italiano.

### **7. IMPORTO CONTRATTUALE**

7.1. L'ammontare da corrispondersi al contraente per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato d'Oneri è quello risultante dall'aggiudicazione della gara, salvo quanto previsto nel successivo art.8.

### **8. COMMISSIONE DI SUCCESSO**

8.1. In aggiunta all'ammontare risultante dalla aggiudicazione della gara, al Consulente viene inoltre riconosciuta una Commissione di successo (success fee) pari allo 0,25% del corrispettivo realizzato dalla vendita della partecipazione azionaria oggetto del presente capitolato.

### **9. COMPENSO E SPESE**

9.1 Il Consulente al termine dell'incarico percepirà il compenso in misura pari a quello risultante dall'aggiudicazione della gara e dalla Commissione di successo che sarà posta contrattualmente a carico del sottoscrittore/i della quota di azioni ceduta al miglior offerente,

9.2 Qualora non si proceda alla cessione per mancata conferma della volontà di proseguire nella procedura di vendita delle azioni da parte dell'Ente Venditore, verrà riconosciuta e corrisposta dallo stesso una quota pari

## REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro  
*Ragioneria Generale della Regione*

al 10% dell'importo aggiudicato oltre le spese di cui al successivo articolo 9, punto 9.3, per le prestazioni effettivamente rese, a titolo di compenso forfettario ed onnicomprensivo di ogni e qualsiasi indennità e/o maggiorazione, a remunerazione di ogni prestazione o attività già resa dal Consulente in relazione all'incarico.

9.3. Oltre al compenso previsto agli artt. 7 e 8 del presente Capitolato, si conviene che:

- a. L'Ente Venditore si impegna a rimborsare al Consulente le normali spese correnti relative a viaggi e comunicazioni sostenute dal Consulente per l'esecuzione dell'Incarico fino a un importo massimo complessivo di Euro 15.000,00. Singole spese che abbiano un importo previsto superiore a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Venditore.
- b. Per quanto riguarda le spese relative a consulenze legali e fiscali ritenute necessarie al fine dell'espletamento dell'Incarico, l'Ente Venditore si impegna a rimborsare solo quelle autorizzate per iscritto dallo stesso e che siano state preventivamente richieste dal Consulente.
- c. L'Ente Venditore si impegna infine a rimborsare al Consulente le spese strettamente necessarie per le dovute comunicazioni ad autorità competenti, nonché per gli avvisi sui giornali prescelti di comune accordo, qualora richiesto dall'Ente Venditore.
- d. Tutte le spese devono essere documentate e la documentazione relativa sarà tenuta dal Consulente a disposizione dell'Ente Venditore per gli eventuali controlli e trasmessa all'Ente Venditore per la sua liquidazione secondo le norme di contabilità pubblica.

### 10. DURATA E TERMINE ESSENZIALE

10.1. Il contratto entra in vigore con decorrenza dal giorno in cui l'Ente Venditore riceve dal Consulente lo stesso, accompagnato dal presente capitolato firmato in ogni sua pagina, a titolo di accettazione e conferma, e ha la durata massima di 180 giorni.

10.2. Il completamento dell'esecuzione dell'incarico avverrà entro il termine indicato dal Consulente nell'offerta in base alla quale è stato aggiudicato l'appalto, e pertanto entro la data del \_\_\_\_\_ dalla stipula del contratto. Tale termine deve ritenersi essenziale. Tuttavia nel caso in cui, per cause imputabili al Consulente, il completamento dovesse avvenire con ritardo, rispetto al termine convenuto, di oltre 30 giorni

## REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro  
*Ragioneria Generale della Regione*

ma non superiore a 90 (novanta) giorni lavorativi, le parti concordano a carico del Consulente, a partire dal sesto giorno lavorativo il pagamento di una penale pari al 2% (due punti percentuali) del corrispettivo di cui all'art. 7 del presente Capitolato, in relazione a ciascun giorno di ritardo. Il Contratto, salvo quanto previsto in caso di sospensione o recesso di cui al successivo art.11 del presente Capitolato, terminerà alla scadenza di cui al punto 10.1. Nel caso di durata della Procedura superiore a tale termine, salvi i rimedi per il caso di ritardi imputabili al Consulente, è facoltà dell'Ente Venditore di prorogare l'incarico per ulteriori 180 giorni. In tal caso, il Consulente dichiara fin da ora di accettare la proroga e che nulla avrà a pretendere a qualsiasi titolo oltre quanto previsto e disciplinato nel Contratto e nel presente Capitolato d'Oneri.

### **11. SOSPENSIONE E RECESSO**

11.1. L'Ente Venditore ha la facoltà, per una sola volta, di sospendere in qualsiasi momento l'esecuzione del Contratto per un periodo non superiore ai dodici mesi, dandone semplice comunicazione scritta al Consulente con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario. In tale caso, il Consulente ha diritto al pagamento del compenso spettantegli per il lavoro già svolto più IVA, a termini di contratto, fermo restando il limite di cui all'art.14.2. Nessuna altra somma è dovuta, a qualsiasi titolo, al Consulente qualora l'Ente Venditore eserciti la facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto in conseguenza della sospensione e per il relativo periodo, salvo in ogni caso il rimborso delle spese di cui all'art. 9.3.

11.2. Salvo quanto previsto al punto 11.4, l'Ente Venditore ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto dandone semplice comunicazione scritta al Consulente con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario. In tal caso il Consulente ha diritto al pagamento del compenso spettante per il lavoro già svolto più IVA, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato d'onori al punto 9.2 e fermo restando il limite di cui all'art.13.2.

11.3. Qualora l'Ente Venditore receda dal Contratto per ragioni diverse da fatto o colpa attribuibile al Consulente, e concluda, entro i 24 mesi successivi, la vendita con uno dei potenziali acquirenti con il quale sia stato firmato l'accordo di riservatezza, il Consulente ha diritto a ricevere il compenso previsto all'art.7. Nessuna altra somma è dovuta, a qualsiasi titolo, al Consulente qualora l'Ente Venditore eserciti la facoltà di recesso dal Contratto.



## REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro  
*Ragioneria Generale della Regione*

11.4. Nessuna somma è dovuta, a qualsiasi titolo, al Consulente qualora il recesso dal Contratto sia causato da fatto o colpa grave attribuibile al Consulente e nel caso di cui al punto 6.4.

### 12. CAUZIONI E GARANZIE

12.1. L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando da prestarsi con le forme e nei modi indicati dall'art. 75 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Come previsto dal comma 7 del medesimo art. 75, la predetta garanzia potrà essere ridotta del cinquanta per cento per i soggetti in possesso dei requisiti ivi indicati.

12.2. L'Aggiudicatario dovrà provvedere a costituire una garanzia cauzionale in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

### 13. MANLEVA

13.1. L'Ente Venditore si impegna a tenere il Consulente indenne da azioni legali o pretese di terzi avanzate nei suoi confronti, in relazione agli adempimenti di sua competenza previsti dall'incarico purché tali azioni legali e pretese non siano originate da un comportamento colposo del Consulente.

### 14. MODALITA' DI PAGAMENTO

14.1. L'Ente Venditore procederà al pagamento delle spettanze, dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto di vendita della partecipazione azionaria o dell'interruzione della procedura di vendita, nel caso in cui vi si addivenga o nei casi dell'esercizio del diritto di sospensione e recesso di cui all'art.11 del presente capitolato.

14.2. Nel caso di sospensione ai sensi dell'art. 11.1 o di recesso ai sensi dell'art. 11.2 del presente capitolato, il compenso spettante al Consulente per il lavoro già svolto, più IVA, non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo aggiudicato, oltre le spese di cui al punto 9.3.

### 15. CORRISPONDENZA

15.1.L'inoltro di tutta la corrispondenza inerente l'esecuzione del contratto deve essere effettuato per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e con plico idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni.

REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro.  
*Ragioneria Generale della Regione*

15.2. La corrispondenza deve essere indirizzata:

- per l'Ente Venditore a: l'Assessorato regionale dell'Economia – Ragioneria Generale della Regione, Servizio Partecipazioni e Liquidazioni, Via Notarbartolo, 17, 90141 Palermo

- per il Consulente all'indirizzo che sarà indicato dallo stesso nella domanda di partecipazione alla gara.

**16. SPESE CONTRATTUALI**

16.1. Tutti gli oneri e le spese per la predisposizione, la stipula e la registrazione del presente atto e degli eventuali atti aggiuntivi sono a carico del Consulente.

**17. FORO COMPETENTE**

17.1. Il foro di Palermo è il solo competente a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti contraenti in merito alla interpretazione ed alla esecuzione del contratto.

17.2. Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato tra l'Ente appaltante e il Consulente.

Palermo, addì

Firme